

DELIBERA N. 200/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BASCAPE' (PV) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 14 maggio 2019 (prot. n. 207086) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bascapè (Pavia), a seguito della segnalazione presentata dal sig. Renzo Pignatelli per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla pubblicizzazione, attraverso locandine e inviti personali, della “*Giornata del verde pulito*”, prevista per il 5 maggio 2019, e con locandine di un incontro “*con il medico delle terme di Mirandolo*”, presso il Teatro comunale, previsto per il 4 maggio 2019. In particolare, il Comitato, nel rilevare che, con riferimento alla “*Giornata del verde pulito*” “*non sussiste la violazione del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000 non essendo stata realizzata la manifestazione programmata*” e che, con riferimento all'assemblea pubblica sul tema della salute organizzata per il 4 maggio, “*non sussiste la violazione [...] in quanto realizzata dalla società Terme Idroterapiche delle Saline di Mirandolo S.r.l.*”, ha proposto all'Autorità “*l'adozione di un provvedimento di archiviazione*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita da cui si evince che il Sindaco di Bascapè ha “*ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei termini di legge*” rilevando, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- “*la tradizionale Giornata del verde pulito in programma per il giorno 5 maggio, non si è svolta per ragioni climatiche*”;
- “*l'assemblea pubblica sul tema della salute, organizzata per il 4 maggio, è una iniziativa non del Comune di Bascapè ma delle vicine Terme di Miradolo, con le quali l'Amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione al fine di agevolare i cittadini di Bascapè che intendono usufruire delle cure termali per la prevenzione e cura delle affezioni delle vie respiratorie, delle affezioni artroreumatiche, sordità rinogena ed altre patologie che colpiscono in particolare la popolazione anziana. Il Sindaco precisa inoltre che l'iniziativa è stata organizzata, anche per quanto riguarda la scelta della data, dalla società Terme di Miradolo S.r.l.*”;

PRESA VISIONE delle locandine relative alla “*Giornata del verde pulito*” e all’“*incontro con il medico delle terme di Mirandolo*”, allegate alla documentazione istruttoria, recanti lo stemma del Comune di Bascapè e della lettera di invito alla “*Giornata del verde pulito*”, recante oltre allo stemma dell'ente anche la firma del Sindaco;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che la pubblicizzazione degli eventi *“Giornata del verde pulito”* e *“incontro con il medico delle terme di Mirandolo”*, attraverso l’affissione di locandine e, relativamente all’evento *“Giornata del verde pulito”* anche per mezzo di lettere di invito, costituisce attività di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 e risulta riconducibile all’Amministrazione comunale di Bascapè, per la presenza dello stemma del Comune;

RILEVATO che le predette attività di comunicazione istituzionale ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicizzazione degli eventi oggetto di segnalazione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019;

RITENUTO che l’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell’Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere;

RITENUTO che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune nelle proprie controdeduzioni, l’attività di informazione relativa all’*“incontro con il medico delle*

terme di Mirandolo” è attribuibile all’amministrazione comunale, per la presenza dello stemma del Comune e dell’indicazione “Comune di Bascapè”, non essendo rilevante la circostanza che “l’iniziativa è stata organizzata, anche per quanto riguarda la scelta della data, dalla società Terme di Miradolo S.r.l.”;

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale realizzate attraverso la pubblicizzazione degli eventi “*Giornata del verde pulito*” e “*incontro con il medico delle terme di Mirandolo*”, non presentano i requisiti cui l’art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto dette iniziative non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento dell’ente e ben avrebbero potuto essere svolte in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che le locandine in questione riportano lo stemma dell’ente e la lettera di invito alla “*Giornata del verde pulito*”, anche la firma del Sindaco;

RITENUTA non rilevante la circostanza, rappresentata nelle controdeduzioni, che “*la tradizionale Giornata del verde pulito in programma per il giorno 5 maggio, non si è svolta per ragioni climatiche*”, giacché, il mancato svolgimento dell’evento non è idoneo a far venir meno gli effetti della violazione del divieto di comunicazione istituzionale realizzata mediante l’attività di informazione e comunicazione relativa all’evento medesimo;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le attività di informazione relative agli eventi “*Giornata del verde pulito*” e “*incontro con il medico delle terme di Mirandolo*”, oggetto di segnalazione, integrano la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in ordine all’insussistenza della violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, dei volantini e dei manifesti oggetto di segnalazione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Bascapè (Pavia) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la diffusione delle locandine relative agli eventi “*Giornata del verde pulito*” e “*incontro con il medico delle terme di Mirandolo*” e di lettere di invito per “*Giornata del verde pulito*” e di rimuovere le locandine medesime. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bascapè (Pavia) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi